

Publicato il 07/01/2020

N. 00074/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04131/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4131 del 2019, proposto da

Cooperativa Valverde Escavazione Marmo Botticino e La Cima di Bresciani Rodolfo e Figli s.r.l. e Savio Domenico s.r.l., queste ultime in proprio e quali, rispettivamente, mandataria e mandante di raggruppamento temporaneo di imprese, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese la prima dagli avvocati Piermario Strapparava e Luciana Sgotti, le altre dagli avvocati Piermario Strapparava e Carmine Canonico, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Botticino, non costituito in giudizio;

nei confronti

Botticino Classico Group (B.C.G.) Consorzio Stabile – SCARL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (sezione prima) n. 431/2019, resa tra le parti.

Visto il ricorso in appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Botticino Classico Group (B.C.G.)
Consorzio Stabile - SCARL;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 17 dicembre 2019 il Cons. Anna Bottiglieri e
uditi per le parti gli avvocati Piermario Strapparava e Alberto Salvadori;

Rilevato che con memorie da ultimo depositate la parte appellante ha
rappresentato che l'intimato Comune di Botticino, successivamente al deposito
dell'appello, ha avviato un procedimento di verifica circa l'opportunità e l'attualità
della gara dal medesimo indetta e di cui la parte appellante contesta tutti gli atti, a
partire da quelli di indizione della gara, cui non è stata ammessa, sino
all'aggiudicazione, disposta a favore dell'unico partecipante ammesso, odierno
appellato costituito in resistenza;

Rilevato che tale prospettazione trova oggettivo riscontro nell'atto di indirizzo agli
uffici impartito dalla predetta Amministrazione comunale con delibera giunta n.
102 del 18 settembre 2019, versata al fascicolo di causa dalla parte appellante;

Rilevato che il Comune di Botticino non è costituito nell'odierno giudizio e nulla
ha indi riferito sulle predette circostanze;

Ritenuto che l'esito del procedimento come sopra avviato sia decisivo nell'odierna
controversia, potendo anche determinare la sopravvenuta carenza di interesse della
parte appellante alla definizione del giudizio;

Ritenuto pertanto che occorre acquisire al riguardo chiarimenti documentali, e che
l'incombente debba essere necessariamente posto a carico dell'Amministrazione
comunale precedente, che provvederà al loro deposito agli atti di giudizio nel
termine di settanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione, se anteriore, della
presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), impregiudicata ogni
statuizione in rito, nel merito e sulle spese, dispone l'incombente istruttorio nei
sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo della trattazione della causa l'udienza pubblica del 16 luglio 2020.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata, a cura della Segreteria, alle parti costituite e al Comune di Botticino.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Federico Di Matteo, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE
Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO